

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CROCE ROSSA ITALIANA PRESIDIO CENTRO ANNA TORRIGIANI DI FIRENZE PER ACQUISIZIONE N° 16 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 2 DGRT 909/2017 (SOVRAFFOLLAMENTO PRONTO SOCCORSO). PERIODO DAL 20.12.2017 AL 31.3.2018.

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della Dr.ssa Lucia Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1609 del 21.12.2017,

E

la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze, d'ora in poi Struttura, con sede legale in Firenze, Via di Camerata 8, codice fiscale 94257270481 e partita IVA 06627070482, nella persona del Direttore Dr. Pasquale Morano, nato a Catanzaro in data 24.11.1961, domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato;

PREMESSO

che la normativa nazionale (in particolare il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni e il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92) e Regionale, quest'ultima esitata nella Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51, nella DGRT n. 431/2013 con la quale sono stati approvati "gli indirizzi per lo sviluppo del sistema delle cure intermedie", per la prosecuzione delle esperienze in corso e l'ulteriore sviluppo di interventi in materia di cure intermedie, nel D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 e nella D.G.R.T. n° 909 del 7.8.2017 con la quale sono state emanate nuove indicazioni per assicurare un'omogenea organizzazione a livello regionale del sistema di cure intermedie, prevede un'evoluzione e una sistematizzazione dello stesso, e promuove una nuova fase programmatica nella quale vengono ridefiniti gli indirizzi generali per l'organizzazione dei setting e dei percorsi di

cure intermedie residenziali in uscita dal livello ospedaliero;

che con le circolari regionali prot. AOOGR_0455513 del 26.09.2017 e prot. AOOGR_0476814 del 06.10.2017 sono state fornite ulteriori specifiche in merito alla corretta interpretazione del DPGRT 79/R del 17.11.2016 e indirizzi per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera;

che con D.G.R.T. n° 974 del 13.9.2017 la Regione Toscana ha definito i “Piani aziendali per la Gestione del Sovraffollamento in Pronto Soccorso (PGSA)”, con particolare riferimento a quanto indicato nelle azioni preliminari del piano allegato A) relativamente al punto 1.c “incremento straordinario” relative ai percorsi di cure intermedie;

che l'Accordo del 2 dicembre 2011 stipulato tra i rappresentanti della sanità privata ospedaliera AIOP, ARIS, AGESPI e Confindustria e la Regione Toscana definisce i principi generali della contrattazione locale;

Dato atto che la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze è in possesso dei requisiti necessari per erogare le prestazioni aggiuntive richieste in virtù sia della normativa regionale sopra richiamata che dei seguenti documenti specifici che ne inquadrano il contesto contrattuale con l'Azienda:

- Contratto tra Azienda e Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze rep. 12638 del 29.12.2011 con il quale sono definite prestazioni e tetti finanziari per attività di riabilitazione extraospedaliera con modalità di erogazione dei trattamenti in regime di internato, seminterrato e ambulatoriale;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 2016 del 29.12.2016 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2017 i rapporti contrattuali con gli istituti di riabilitazione extraospedaliera presenti sul territorio della AUL Toscana Centro – ambito Firenze, tra cui il contratto con Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani;
- L'“Attestazione possesso requisito esercizio – struttura sanitaria equiparata”, presentata dal legale rappresentante del Presidio Centro Anna Torrigiani in data 1.12.2017 prot. 836 U/REG/CORR con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui all'allegato A del Regolamento 79/r del 2016 per la trasformazione di n° 16 posti letto, su un totale di 43, che dalla disciplina “Medicina Fisica e

Riabilitazione” passano a “*Strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)*” individuate al punto D.7 del citato regolamento 79/r , attuativo della L.R. 51/09;

- P “*Attestazione mantenimento requisiti Allegato D regolamento 79r/2016- – struttura equiparata*”, presentata dal legale rappresentante del Presidio Centro Anna Torrigiani in data 1.12.2017 prot. 837 U/REG/CORR con la quale si dichiara il “*mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all’Allegato D del DGRT 79/r, già attestati in data 03.11.2017... a seguito di trasformazione parziale alla tipologia di erogazione delle prestazioni a Struttura Residenziale Extraospedaliera a Bassa Complessità Assistenziale (D7) nel processo accreditato di riabilitazione*”;

che per la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani, trattandosi di struttura equiparata al pubblico, l’attestazione del possesso dei requisiti minimi di esercizio viene presentata contestualmente all’avvio dell’attività, sia essa nuova, o per ampliamento, trasformazione o trasferimento di una esistente;

che i decreti regionali di accreditamento rilasciati dalla Regione Toscana per attività sanitarie ai sensi della LRT 51/2009 allo stesso Presidio Torrigiani e ad altre sedi della Croce Rossa Italiana hanno tenuto conto della natura giuridica della Croce Rossa Italiana, equiparata per le procedure di accreditamento alla strutture pubbliche (DDRT n. 13931 e 13932 del 21.12.2016);

che a fronte di specifica richiesta da parte del Direttore Sanitario Aziendale con nota prot. 153227 del 10.11.2017, la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze ha risposto con mail del 17.11.2017, prot. arrivo Azienda n° 156954 del 17.11.2017 assicurando la disponibilità per n° 16 posti letto setting 2 per il periodo **20.12.17 – 31.03.2018**, quale trasformazione di altrettanti posti fino ad oggi previsti per riabilitazione extraospedaliera,

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione di un modulo di 16 posti letto di degenza extraospedaliera a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)” individuate al punto D.7 del regolamento 79/r , attuativo della L.R. 51/09.

Possono accedere alla struttura i pazienti dimessi da reparti per acuti, il cui bisogno sanitario è

quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto, e che presentano ancora una necessità di tutela medica prolungata e di assistenza infermieristica continuativa nelle 24 ore.

L'attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana centro.

Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.

ART. 2 – VOLUME ECONOMICO E RETTA GIORNALIERA

Per tutti i 16 posti letto oggetto del presente accordo, la Struttura assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi indicati nell'all. A, lettera D.7.15 – D.7.19, in presenza dei requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici previsti nello stesso Regolamento 79/R, allegato A, lettera D, e nel rispetto di quanto espressamente previsto nella DGRT 909 del 7.8.2017, con particolare riferimento agli allegati A) e B);

L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati per i residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana centro.

VOLUME ECONOMICO

La Struttura accetta, per l'intera durata del contratto come di seguito specificato all'art.18, il volume **massimo** di € 215.424,00 (in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972) così determinato:

- anno 2017: gg 12 x € 132,00 x 16 posti letto € 25.344,00
- anno 2018: gg 90 x € 132,00 x 16 posti letto € 190.080,00 .

Resta inteso che l'attivazione dei ricoveri è pertinenza della Direzione Sanitaria Aziendale che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto di cui al presente patto. L'Azienda non è, di conseguenza, vincolata al pieno utilizzo degli ulteriori posti letto, ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

RETTA

Le parti concordano di applicare la retta di € 132,00 comprensiva di tutti i costi relativi all'assistenza prestata nel rispetto della normativa di riferimento, ivi inclusa la terapia farmacologia (fatto salvo quanto di seguito specificato), tariffa prevista con la citata DGRT n° 909/2017.

Sono esclusi dalla retta i costi relativi all'inserimento di PEG, la dialisi, le trasfusioni di globuli rossi, la radioterapia.

In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell'Azienda sarà autorizzata per gli assistiti dell'Azienda medesima solo dopo istruttoria effettuata dall'Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l'alto costo degli stessi.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

L'attività viene riservata ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda. L'accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali e loro eventuali modifiche o integrazioni.

Per i pazienti provenienti da ospedali per acuti con dimissioni, l'accesso alla Struttura avviene tramite il Coordinamento Dimissioni Complesse Aziendale (CDCA). In linea di massima vengono considerati eleggibili i pazienti per i quali la valutazione multidimensionale indica la presenza di un quadro clinico stabile riconducibile a quello previsto per la media intensità assistenziale di cura nella DGRT 909/2017, con presenza di problematiche sanitarie e/o socio-sanitarie aperte.

ART 4 – DEGENZA E DIMISSIONI

In relazione al Regolamento 79/R, all. A, lettera D.7, l'assistenza medica è garantita dal medico specialista geriatra/internista o equipollente presente in struttura per almeno 30 ore settimanali, il quale opera in collaborazione con il medico di medicina generale del paziente per la gestione clinica in degenza e le comunicazioni utili alla dimissione e per la gestione delle fasi successive.

La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.

L'assistenza infermieristica e l'assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore.

La riattivazione è garantita agli ospiti ammessi attraverso un progetto riabilitativo che coinvolge l'intero team e ai soggetti con problemi di riduzione delle capacità funzionali per motivi derivanti dalle condizioni che hanno determinato il ricovero ospedaliero attraverso un PRI di tipo estensivo in misura adeguata alla tipologia e alla complessità delle attività svolte.

La dimissione viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare, al CDCA ed alla Struttura Operativa Complessa Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario dell'Azienda per quanto di competenza.

DOTAZIONE DI PERSONALE PER IL NUCLEO DI CURE INTERMEDIE

La dotazione di personale deve prevedere un rapporto adeguato in base alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni con un minimo personale di assistenza pari ad 1 operatore (leggasi: OSS, infermieri) ogni 8 pazienti (NOR) e un tempo di assistenza media (MAD) di 140'-160' a persona.

ART. 5 – ELENCO DEL PERSONALE

La Struttura comunicherà alla S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

ART. 6 - RAPPORTI CON IL CITTADINO

Durante il ricovero la Struttura sottoporrà al paziente un test di gradimento sui servizi offerti; il riepilogo di tali test e la Carta dei Servizi verranno inviati alla Direzione Sanitaria Aziendale e all'Ufficio URP aziendale.

I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente

consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

ART. 7 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.

Le verifiche sulla produzione dei ricoveri hanno il compito di accertare, mediante l'analisi dei flussi informativi, delle cartelle cliniche, i seguenti aspetti:

- l'appropriatezza del PAP, con strumenti specifici definiti a livello regionale secondo presupposti tecnico scientifici ;
- l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri clinici e di continuità assistenziale concordati;
- la completezza, la correttezza e la qualità dei flussi dei dati e la loro corrispondenza alla prestazioni erogate.

Al termine della verifica, l'Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese nonché sugli aspetti di carattere amministrativo.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi

alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 8 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI

In previsione dell'emanazione, da parte della Regione Toscana, della necessaria codifica delle prestazioni erogate dalle strutture dedicate alle cure intermedie, la Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 3 del mese successivo, sul sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione. L'Azienda provvede a inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento e rende disponibile tale flusso per la Struttura.

La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività, sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software di conseguenza.

La Struttura impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

ART. 9 - MODALITÀ RICHIESTA PAGAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell'Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo, secondo lo schema fornito dall'Azienda.

I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria
- giorni di effettiva presenza
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla Struttura.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta di € 132,00 al giorno di cui all'art. 2, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

a) La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

A tal fine dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA – PRESIDIO RIABILITATIVO ANNA TORRIGIANI, alle transazioni relative al presente contratto sono: IBAN : IT60 A033 5901 6001 0000 0142 549 BANCA PROSSIMA - MILANO

e che le persone delegate ad operare su di essi sono:

•MORANO PASQUALE GIACOMO nato a CATANZARO (CZ9, il 24/11/1961, codice fiscale MRNPQL61S24C352P, residente in FIRENZE, Via Ruggero Ruggeri n. 1, in qualità di Legale rappresentante;

b) L'Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le

inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a giustificare le inadempienze entro 30 giorni, l'Azienda ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa.

In ogni caso è motivo idoneo all'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista dal presente articolo, anche l'ipotesi del mancato perfezionamento dell'accreditamento o del non rinnovo dell'accreditamento della Struttura da parte della Regione Toscana.

Il contratto si risolverà "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta elettronica certificata o fax, in caso di :

- a) frode;
- b) perdita requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

ART. 14 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - SOSPENSIONI -PENALI

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC o fax, le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda la competente struttura aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per i servizi e prestazioni resi.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderanno il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell'art. 7 in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all'art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà

concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

ART. 15 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della SOC Gestione Ospedale-Territorio e Pianificazione Post-Acuzie dell'Azienda, Dr.ssa Claudia Capanni;

1. Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Lucia Carlini;
- per gli aspetti sanitari, i riferimenti sono:
 - il Direttore della S.O.C. Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie per il livello della programmazione delle attività il riferimento;
 - il Direttore del Dipartimento medicina e specialistiche mediche per gli aspetti tecnico-professionali;
 - il Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate,

b) per la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze:

- il Responsabile della Convenzione nella figura del Dott. Pasquale Giacomo Morano.

ART. 16 – PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003.

La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.

La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 18 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente accordo contrattuale decorre dal **20.12.2017** e scade il **31.03.2018**, coerentemente con le indicazioni della Direzione Sanitaria dell'Azienda

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel medesimo contratto nel periodo intercorrente tra la decorrenza (20.12.2017) e la data di seconda sottoscrizione.

ART. 19 - SPESE

Il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, viene redatto in triplice copia, una per ognuna delle parti contraenti ed una, redatta su carta legale, da conservarsi agli atti dell'Ufficio Repertorio della Azienda che provvede ad iscriverlo nel repertorio.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo sono a carico della Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze, senza diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.

La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario dell'Azienda, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la lista delle attrezzature e macchinari posseduti, necessari per erogare l'assistenza oggetto del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto,

data _____

per l'Azienda USL Toscana Centro
Dott.ssa Lucia Carlini
Direttore della SOC Accordi contrattuali e
convenzioni privato accreditato sanitario e
socio sanitario

(documento firmato digitalmente)


per la Croce Rossa Italiana Presidio
Centro Anna Torrigiani di Firenze
il Legale Rappresentante
Dr.Pasquale Morano

(documento firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c, la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze
approva specificatamente gli artt.:

- 2) volume economico e retta giornaliera
- 7) controlli
- 8) modalità trasmissione flussi
- 9) modalità richiesta pagamenti
- 10) modalità di pagamento
- 11) tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti fiscali e contributivi
- 13) risoluzione del contratto
- 14) inadempimenti contrattuali - sospensioni - penali

per la Croce Rossa Italiana
Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze
Il Legale rappresentante

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
contratto Presidio Torrigiani CRI firmato-2.doc.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 13/03/2018 13.59.50 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	LUCIA CARLINI	CRLLCU56L55L049K	Regione Toscana/01386030488